

*Liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. l. 3/2012 e  
rilevanza di atti in frode ai creditori*

Tribunale di Milano, Sez. II Civile, 16 novembre 2017 – Giudice dott. Guido Macripò.

**Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 - Verifica di eventuali atti in frode ai creditori**

*Ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012, il giudice è tenuto a verificare l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ed i requisiti previsti dall'art. 14-ter.*

*Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori.*

*(Massime a cura di Roberto Alemanno e Giuliano Pacchiani – Riproduzione riservata)*

Tribunale di Milano

Sezione II civile

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 9.10.17 da (*omissis*) e la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

lette le integrazioni depositate in data 13.11.17 e 15.11.17;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione;

2. nomina liquidatore (*omissis*)
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
4. dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o su altro sito web a scelta del liquidatore;
5. esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta solo dalla medesima, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.200,00 netti mensili.

*(Omissis)*

*Milano 16 novembre 2017.*